

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 luglio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Carli, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgiotti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Carli, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ONNIS: « Modifica all'articolo 483 del codice di procedura penale in materia di acquisizione delle trascrizioni del verbale d'udienza al fascicolo per il dibattimento » (5166);

MEREU: « Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente » (5167);

LABATE ed altri: « Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale » (5168);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981,

n. 121, in materia di elezione a cariche amministrative e politiche del personale della Polizia di Stato » (5169);

DANIELE GALLI: « Disposizioni per l'installazione di un dispositivo elettronico di sicurezza sugli autoveicoli » (5170);

FASSINO ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa » (5171).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5133, d'iniziativa dei deputati DEODATO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni in materia di cinematografia » (4546) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti);

PASETTO ed altri: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità » (5077) *Parere della I Commissione.*

X Commissione (Attività produttive):

DEODATO ed altri: « Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio » (5133) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e XIV;*

VIANELLO e MARTELLA: « Disposizioni per prevenire la contraffazione del vetro artistico di Murano » (5145) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CUSUMANO: « Norme per l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado » (5110) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII;*

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico in Italia e sulle eventuali responsabilità relative all'attuale situazione di dissesto previdenziale » (5125) *Parere delle Commissioni I, II e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli esercizi dal 2001 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 258).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 20 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli esercizi 2000, 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 259).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea ANGIONI ed altri 9/4489/100, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego riguardante le Forze armate di polizia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione

sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relativa al primo semestre 2003 (doc. XCI, n. 6).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 15 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2004 (396).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 agosto 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (397).

Tale richiesta è assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 luglio 2004, pagina 2, prima colonna, sesta riga, sopprimere il nome Buemi.

**PROPOSTA DI LEGGE: DUILIO ED ALTRI: DELEGA
AL GOVERNO PER LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI
DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (APPROVATA DALLA
CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (38-B) ED AB-
BINATA PROPOSTA DI LEGGE DI TEODORO (3095)**

(A.C. 38-B - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 38-B - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

ART. 1.

*(Delega al Governo per la tutela degli
acquirenti di immobili da costruire).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non

consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

(A.C. 38-B - Sezione 3)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.***(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

a) per « acquirente », la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per « costruttore », l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per « situazione di crisi », la situazione che ricorre nei casi in cui il costrut-

tore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

(A.C. 38-B - Sezione 4)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.***(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire;

b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente e la modifica dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione

di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;

d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera *c)* sia rilasciata da una banca, da un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato alla lettera *c)*, indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

e) prevedere forme di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;

f) istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il

mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene;

g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso la previsione e l'istituzione, per un periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *c)*, individuando lo stesso in misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera *c)*; prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalità del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le modalità del versamento siano indicate nell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge;

h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;

i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via

primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell'acquirente di cui alla lettera *f*) degli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; prevedere che l'ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l'indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese;

l) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera *f*) prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto;

m) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di costruire, la planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché l'indicazione dell'appaltatore;

n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto

definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa.

(A.C. 38-B - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si disciplina l'obbligo del costruttore di provvedere alla consegna prima della stipula del contratto preliminare di acquisto di una fideiussione di importo pari al corrispettivo riscosso e da riscuotere in relazione alla compravendita dell'immobile;

la formulazione della norma appare in contrasto con una corretta esigenza di garanzia, che deve limitarsi alla restituzione delle somme pagate dall'acquirente, ma che non può ovviamente estendersi alla restituzione di somme che l'acquirente non abbia pagato, perché ciò si risolverebbe in un indebito arricchimento;

oltretutto, l'imposizione ad origine di una garanzia avente ad oggetto la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione comporterebbe per il sistema imprenditoriale un onere ingiustificato e di difficile sopportabilità, senza alcuna utilità di ritorno per gli acquirenti;

la disposizione in esame deve quindi essere oggetto di una corretta interpretazione e formulazione normativa in sede di redazione del decreto legislativo, in

modo da corrispondere ad una legittima esigenza di garanzia senza correre il rischio di essere eccessivamente penalizzante per il sistema imprenditoriale ed inutile per l'acquirente,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *c*), dar corretta attuazione al principio stesso, disciplinando la prestazione della fidejussione in maniera progressiva, evitando che si producano situazioni di indebito arricchimento.

9/38-B/1 Delbono, Fanfani.

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 2 si disciplina il concetto di « situazione di crisi » nella quale versi il costruttore dell'immobile che « sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare »;

la dizione dell'articolo 2 assimila in realtà due ipotesi tra loro diametralmente opposte poiché non distingue la fattispecie di una procedura esecutiva in atto, che può essere emblematica di una vera e propria crisi economico-finanziaria dell'impresa, dall'ipotesi di una procedura esecutiva pregressa ed estinta che, al contrario, sarebbe emblematica della riacquisita capacità patrimoniale dell'impresa stessa;

tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quelle imprese che abbiano avuto una esecuzione immobiliare, ma che abbiano assolto ogni debito con estinzione della medesima;

appare quantomai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo a chiarire la portata della definizione di « situazione di crisi », dando compiuta attuazione al principio di cui all'articolo 2 citato, distinguendo l'ipotesi in cui la esecuzione immobiliare sia tutt'ora in atto dall'ipotesi in cui l'esecuzione pregressa sia estinta ed il pignoramento sia stato cancellato.

9/38-B/2 Boccia, Fanfani.

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), si disciplina l'obbligo del costruttore di fornire garanzie in relazione ai vizi dell'opera che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;

nella formulazione della norma non si distinguono le due ipotesi diverse tra di loro disciplinate negli articoli 1667 e 1669 del codice civile, la prima delle quali si riferisce a ordinari difetti soggetti a termini di prescrizione e decadenza ridotti e la seconda ai difetti veri e propri di cose immobili assoggettati a garanzia decennale ed a termini di prescrizione e decadenza più ampi;

pare necessario dar corretta disciplina alla materia distinguendo le due ipotesi e limitando la garanzia ai soli difetti di una certa rilevanza, sia per la

necessità di poter individuare esattamente l'ambito di garanzia, sia per la necessità di evitare possibili abusi,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), citato, a dar corretta attuazione al principio stesso, distinguendo le due ipotesi di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile, verificando l'opportunità di limitare la fideiussione alla sola ipotesi di cui all'articolo 1669 del codice civile per la garanzia decennale per gravi difetti e vizi dell'opera immobile.

9/38-B/3 Fanfani.

La Camera,

considerata l'importanza dell'istituzione di un Fondo di solidarietà, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della proposta di legge in esame, a bene-

ficio di coloro che hanno subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento del bene;

sottolineato che le tutele previste dalla proposta di legge verranno concretamente poste in essere non tanto dalla data dell'entrata in vigore della legge, quanto dalla data di emanazione dei decreti legislativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, al fine di considerare aventi diritto a beneficiare del Fondo di solidarietà anche i promissari acquirenti di immobili che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi a causa dell'insolvenza del costruttore nel corso del periodo che intercorrerà fra la data di entrata in vigore della legge e l'emanazione dei decreti legislativi previsti ai sensi dell'articolo 1.

9/38-B/4 Magnolfi, Ruzzante, Pistone, Motta, Ottone.

PROPOSTE DI LEGGE: GUIDO ROSSI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI RISPARMIATORI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI PUBBLICHE ARGENTINE (4669-4703)

(A.C. 4669 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4669 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate « obbligazionisti », che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate « banche collocatrici ».

2. L'adesione alle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: con cittadinanza italiana e.

1. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 4669 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Misure previste).

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di

cui all'articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della legge stessa.

3. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Misure previste).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 70 per cento » con le seguenti: « 50 per cento ».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: « mediante il versamento » fino alla fine del comma con le seguenti: « versando ogni anno, per un periodo di dieci anni, di una somma pari all'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno il versamento è effettuato entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge »;

dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« ART. 3-bis. — (Disposizioni finanziarie). — 1. La perdita su titoli derivante dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi ».

2. 5. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). — 1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 106,2 milioni di euro.

2. 3. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). —
1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 126,9 milioni di euro.

2. 4. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

(A.C. 4669 – Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

in base agli elementi forniti dal Governo, il provvedimento è suscettibile di determinare consistenti riduzioni di entrate a titolo di minore gettito IRES e IRAP;

ciononostante, lo stesso non è corredato di una adeguata clausola di copertura finanziaria volta a quantificare, anche in forma di previsione, e a compensare gli oneri derivanti dalle relative disposizioni;

il provvedimento risulta altresì privo di una clausola volta ad assicurare idonea salvaguardia nell'eventualità che si determinino scostamenti tra le previsioni di minori entrate e le effettive riduzioni di gettito che si dovessero determinare in attuazione del provvedimento stesso;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, siano soppressi gli articoli 2 e 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 2.3 e 2.4 Benvenuto, 2.5 della Commissione, 3.1, 3.2 e 3.3 Sergio Rossi, e sull'articolo aggiuntivo 3.01 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Vicenda degli immigrati giunti in Italia sulla nave Cap Anamur)

DI LUCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda legata alla nave *Cap Anamur* presenta ancora aspetti ambigui per quanto riguarda, in particolare, alcuni comportamenti del comandante e dell'armatore;

la commissione competente ha respinto le domande di asilo presentate dai migranti raccolti in mare dalla nave tedesca;

sembrano sussistere dubbi sulla provenienza di una parte dei migranti e si profila la possibilità che siano accolte le raccomandazioni della commissione per la concessione ad alcuni di essi di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sull'episodio e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei cittadini extracomunitari sbarcati dalla nave *Cap Anamur*. (3-03596)

(20 luglio 2004)

(Sezione 2 – Misure per fronteggiare i problemi connessi al vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale sul testo unico dell'immigrazione)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE,

FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15 luglio 2004 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 5-*quinquies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'articolo 14, comma 5-*ter*, del medesimo testo unico, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;

la sentenza della Corte, a giudizio degli interroganti, priva, nei fatti, lo Stato italiano della sua sovranità territoriale, caso unico nella storia, e impedisce o rende praticamente molto difficoltosa ogni tipo di politica orientata al controllo delle frontiere e dei flussi migratori;

il vuoto legislativo sta provocando grave sconcerto tra le forze di polizia, che si trovano a fronteggiare migliaia di immigrati extracomunitari senza avere gli strumenti giuridici del caso, con tutti i conseguenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale che si possono immaginare;

tale situazione rappresenta un formidabile e pericolosissimo richiamo per la malavita organizzata, che utilizza il nostro Paese come Paese d'approdo di migliaia di clandestini;